



ASSEMBLEA DEI SOCI

Deliberazione n. 30 del 29.12.2016

OGGETTO: Modifica Regolamento sul funzionamento Fondo di Solidarietà fra gli Enti consorziati SDS

Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL Toscana Centro	Michele Mezzacappa	Direttore Zona distretto (su delega Direttore Generale)	33,33	x	
Comune di Prato	Luigi Biancalani	Assessore delegato	50,31	x	
Comune di Montemurlo	Luciana Gori	Assessore delegato	4,89	x	
Comune di Cantagallo	Lia Vanni	Assessore delegato	0,82	x	
Comune di Carmignano	Federico Migaldi	Assessore delegato	3,79	x	
Comune di Poggio a C.	Francesco Puggelli	Assessore delegato	2,65	x	
Comune di Vaiano	Primo Bosi	Sindaco	2,61	x	
Comune di Vernio	Giovanni Morganti	Sindaco	1,60	x	

Allegato parte integrante: Regolamento di costituzione e funzionamento del Fondo di solidarietà

ACCERTAMENTO DI ENTRATA :
IMPEGNO DI SPESA:

Il Presidente Dr. Luigi Biancalani

Ufficio proponente: **Società della Salute Area pratese**

Estensore: **Massimiliano Bettazzi**

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa

Il giorno 29.12.2016
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dr. Luigi Biancalani

L'Assemblea dei Soci

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 17 del 20.06.2014, si è insediata l'Assemblea dei Soci, viene eletto il Presidente della SDS nella persona di Luigi Biancalani, Assessore alla Salute e alle Politiche Sociali del Comune di Prato e nominata la Giunta esecutiva;
- la Legge Regionale n. 40 del 2005 e s.m.i. ed in particolare l'art. 71 novies decies della stessa ha previsto il mantenimento delle SDS già costituite a condizione che sussista la gestione unitaria anche in forma indiretta dell'intero complesso di funzioni di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d);
- suddetta novità a livello regionale ha indotto la SDS Area Pratese ad adeguare i propri atti costitutivi e quindi con propria deliberazione di Assemblea n. 12 del 25/03/2015 viene preso atto delle modifiche intervenute alla Convenzione costitutiva e allo Statuto della SDS, modifiche precedentemente approvate da ciascun Ente consorziato attraverso i propri Organi a ciò preposti;
- conseguentemente la SDS Area Pratese, con deliberazione di Assemblea n. 7 del 18.03.2015 la quale si individua nel Comune di Prato l'Ente erogatore dei servizi socio assistenziali per l'intera Area pratese e nella Azienda USL Toscana Centro l'Ente erogatore dei servizi socio sanitari per l'intera Area pratese;
- in data 29.4.2015, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Prato, Dott. Gerardi Roberto, repertorio n.31950, gli Enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LRT n. 40/'05 e smi, atti registrati a Prato il 13.5.2015 al n. 12, modello 1;
- la forma giuridica è quella del consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 del D.Lgs. 267/2000, tra l'Azienda Sanitaria di Prato e i 7 Comuni della Provincia Pratese;

VISTA la Deliberazione di Assemblea SDS n. 19 del 16.05.2011 con cui gli Enti consorziati vollero creare all'interno del bilancio della SDS un fondo di solidarietà e quantificare in € 100.000,00 l'entità del medesimo da finanziare con risorse già di pertinenza del Consorzio;

VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci della SDS n. 3 del 14.02.2014 con cui si ridimensiona la consistenza del Fondo di Solidarietà da € 100.000,00 ad € 75.000,00 non utilizzando più il Fondo regionale per la non autosufficienza per finanziare una quota del Fondo di Solidarietà attraverso la prassi del finanziamento "a scorrimento";

CONSIDERATE le due Convenzioni sottoscritte da tutti gli Enti consorziati in data 22 gennaio 2016 per la gestione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari;

RITENUTO che lo stesso risponda alla necessità di garantirsi di fronte a situazioni non prevedibili né programmabili ma che potenzialmente potrebbero costituire un grosso problema per gli equilibri dei bilanci degli Enti interessati;

RITENUTO che, l'esperienza di questo primo anno del 2016 in cui il Consorzio SDS, sperimentando per la prima volta la gestione unitaria in forma indiretta dei servizi socio assistenziali e socio sanitari, ha evidenziato che il Fondo di solidarietà dovrà considerarsi un utile strumento per garantirsi dai rischi ma che occorre contestualmente aumentare la sua consistenza e adeguare il suo contenuto alle nuove esigenze sopravvenute;

VISTO il contenuto delle modifiche da apportare al nuovo Regolamento sul funzionamento del Fondo di solidarietà istituzionale tra Enti, allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, modifiche che incidono sulla disciplina, composizione, caratteristiche del fondo e situazioni per le quali è possibile farvi ricorso;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, nelle debite forme, dal Direttore della SDS,

Con le modalità previste dall'art. 8 dello Statuto;

DELIBERA

- 1) di approvare la narrativa che precede;
- 2) di approvare il nuovo testo del Regolamento sul funzionamento del Fondo di solidarietà istituzionale tra Enti che la sua consistenza che passa da €75.000,00 a €150.000,00 e quindi di approvare l'allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che disciplina la costituzione, le caratteristiche e le condizioni per usufruire del fondo di solidarietà sociale da parte dei Comuni consorziati;
- 3) stabilire che la nuova misura del Fondo di solidarietà rimane stabilita in € 150.000,00 [100.000,00 – 25.000,00 – 5.280,00 (D.G. 2 del 5.03.2012, ammissione al fondo per Vernio) – 1.500,00 (D.G. 9 del 21.5.2012, ammissione al fondo per Cantagallo) + 14.943,00 (utile 2011 per rifinanziare fondo) – 3.744,74 (D.G. 24 del 10.12.2012, ammissione al fondo per Cantagallo) – 10.607,12 (D.G. 11 del 12.05.2014 ammissione al fondo per Cantagallo) + 6.188,86 (D.G. 15 del 19.05.2014 utile 2013 per rifinanziare il fondo) – 7.650,00 (D.G. 4 del 28.01.2015 ammissione al fondo per Vaiano) + 7.650,00 (D.G. 7 del 22.04.2016 utile 2014 per rifinanziare il fondo) - 19.000,00 (D.G. 11 del 6.10.2016 ammissione al fondo per Poggio a Caiano) – €13.000 (D.G. 15 del 29.12.2016 ammissione al fondo per Poggio) - € 19.000,00 (D.G. 16 del 29.12.2016 ammissione al fondo per Cantagallo)] garantita da utili esercizi anno 2014 e precedenti, quota FRAS 2010 e quota FRAS 2016;
- 4) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale;
- 5) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo on line del Consorzio per la durata di giorni 10 consecutivi.

Il Direttore
Dott. Michele mezzacappa

Il Presidente
Dr. Luigi Biancalani

DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 30 del 29.12.2016

Oggetto: Modifica Regolamento sul funzionamento Fondo di Solidarietà fra gli Enti consorziati SDS

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento.

Prato, 29.12.2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

Allegato a delibera di assemblea n. 30 del 29.12.2016

**Istituzione di un
“Fondo di Solidarietà Sociale”**

Fondo di solidarietà sociale costituito a seguito della decisione assunta in Conferenza dei Sindaci del 09/12/2010.

Importo complessivo del Fondo: € 150.000,00

Composizione

- **dal FRAS annualità 2010 - € 7.218,14**
- **da reimpiego quote utili esercizio anno 2014 e prec. - € 16.781,86**
- **dal FRAS annualità 2016 - € 19.000 (accesso Poggio D.G. 11 del 6/10/2016) + € 13.000 (accesso Poggio D.G. 15 del 29/12/2016) + € 19.000 (accesso Cantagallo D.G. 16 del 29/12/2016) + 75.000 (integrazione per portare la sua consistenza ad € 150.000,00**

In caso di utilizzo, per gli anni successivi a quello in corso, il fondo sarà ripristinato **prioritariamente**, previo accantonamento di quote FRAS e, se del caso, con quote del Fondo Non Auto. Se le stesse non dovessero risultare sufficienti si interverrà con quote di risorse proprie dei Comuni, calcolate secondo le seguenti percentuali:

Prato – 50,30%
Cantagallo – 5,39%
Carmignano – 9,78%
Montemurlo – 11,58%
Poggio a Caiano – 8,13%
Vaiano – 8,15%
Vernio – 6,67%

In alternativa, per il ripristino del fondo di solidarietà, dopo che gli stessi siano stati accertati con l'approvazione del bilancio consuntivo, potranno essere impiegati utili di esercizi precedenti a quello in corso, a condizione che gli stessi siano derivanti da conferimenti dei Comuni per la gestione delegata delle attività sociali.

Caratteristiche del fondo:

- gestione unitaria del medesimo, quindi non ripartizione tra i Comuni delle risorse, né addebito al Comune /Comuni utilizzatore/i;
- impiego esclusivo per i casi, di volta in volta individuati dal Coordinatore sociale della SdS Area Pratese, su relazione scritta dell'Assistente Sociale e del Responsabile Amministrativo di competenza;
- autorizzazione della Giunta all'utilizzo;
- informazione scritta ed immediata al Responsabile del Comune di residenza dell'utente in merito all'intervento attivato a carico del Fondo;

- durata massima del singolo intervento sei mesi, durante i quali il Comune interessato, nel caso il progetto sia a più lungo termine, dovrà individuare idonee soluzioni e reperire le necessarie risorse nell'ambito delle normali attività relative alla gestione dei servizi;
- importo massimo fruibile per singolo intervento, ed indipendentemente dalla durata del medesimo: € 20.000,00

Condizioni per l'ammissione al Fondo:

- Intervento non inserito nella ordinaria programmazione dei singoli Comuni effettuata per la determinazione del budget di spesa per singola macro area (anziani, indigenti, handicap e minori) dei servizi, quindi non coperto dalle risorse finanziarie attribuite dal Comune di residenza dell'utente;
- Ammissibilità alle prestazioni secondo i regolamenti e le procedure in essere;
- Inderogabilità della prestazione (prioritariamente se attestata da Organi della Autorità Giudiziaria);
- Efficacia della prestazione attivabile in relazione agli obiettivi del progetto individuale;
- Impegno del Comune di residenza dell'utente ad individuare idonee soluzioni e a reperire le risorse necessarie dopo i sei mesi finanziati con il "Fondo di Solidarietà Sociale", se il progetto dovesse prevedere tempi più lunghi.

Esemplificazione di massima delle situazioni di emergenza per le quali è possibile ricorrere al fondo di solidarietà:

1. MINORI ANCHE PORTATORI DI DISABILITA'

- situazioni che richiedano in maniera specifica interventi urgenti e non differibili a tutela della sicurezza del minore e sostitutivi della famiglia, quali allontanamento familiare e collocamento extrafamiliare non programmabile né prevedibile, estesa anche a minori con madri o minori con padri.
- Interventi non differibili per minori stranieri non accompagnati.
- Interventi conseguenti a segnalazioni riguardanti minori maltrattati e/o abusati.
- Collaborazione con l'ospedale in seguito a segnalazioni ospedaliere per gestanti, puerpere e neonati, per interventi di sostegno alla maternità consapevole o per casi di non riconoscimento del minore da parte della madre/padre.

2. ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PERSONE ADULTE DISABILI con problematiche assimilabili

- situazioni non prevedibili né programmabili che causano l'assenza del care giver (familiare o persona che comunque garantisce la tutela assistenziale dell'anziano);
- aggravamento improvviso e impreveduto dell'anziano/persona disabile che rende necessario una modifica immediata e sostanziale del progetto individuale in corso, con maggiori oneri di spesa.

3. ALTRE SITUAZIONI NON PREVEDIBILI NÉ PROGRAMMABILI CHE RICHIEDANO UNA RISPOSTA INDIFFERIBILE.